



CITTÀ DI CAORLE

www.comune.caorle.ve.it

SETTORE POLITICHE TERRITORIALI e SVILUPPO ECONOMICO

Resp. Proced.: ing. Vania Peretto

UFFICIO COMMERCIO – ATTIVITA' PRODUTTIVE – SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Resp. Istruttoria: Michela Striuli

AVVISO PER IL RILASCIO DI NULLA OSTA PER L' ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE SULLE AREE DEMANIALI MARITTIME LUNGO IL LITORALE DI CAORLE

LA DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE TERRITORIALI E SVILUPPO ECONOMICO

In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 10 del 23.01.2025;
Vista la propria determinazione n. 105 del 31.01.2025;
Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114;
Vista la L.R. 06 aprile 2001 n. 10;
Visto l'art. 48/Bis della L.R. n. 33 del 04/11/2002 e successive modificazioni,

AVVISA

gli operatori titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante che intendono esercitare l'attività lungo l'area demaniale marittima di Caorle (spiaggia), sono tenuti a presentare domanda nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bollo, al **Comune di Caorle nei termini perentori che vanno dal 1° FEBBRAIO al 15 MARZO 2025.**

Saranno ammessi all'esercizio del commercio itinerante su area demaniale **nr. 26 operatori** titolari di autorizzazione per il commercio itinerante su area pubblica, di cui **16 operatori per il settore non alimentare e 10 operatori per il settore alimentare.**

La nulla osta avranno la durata di un anno come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 23.01.2025.

L'attività dovrà essere svolta esclusivamente in forma itinerante, senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza limitazioni o pregiudizio per le attività balneari, con divieto di vendita dei prodotti non compresi nel settore commerciale indicato nella nulla osta.

È prevista la revoca della nulla osta nel caso venga riscontrato, dagli organi di vigilanza, l'esercizio dell'attività nelle aree vietate dal Piano Comunale per il commercio su aree pubbliche approvato con delibera di C.C. n. 37 del 22.06.2006 e successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 della L.R. 06.04.2001 n° 10, è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.

Entro il 30 aprile 2025 il Comune di Caorle rilascerà la nulla osta sulla base delle graduatorie, distinte per settore merceologico, redatte nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

- a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su area pubblica per complessivi massimo 40 punti, così ripartiti:

	Punteggi parziali	Punteggio massimo
i. <u>anzianità di esercizio dell'impresa per il commercio sulle aree pubbliche</u> La professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio effettivo dell'impresa, comprovata dall'iscrizione al R.E.A. quale impresa attiva,	1 punto per ogni anno	10

esercitante il commercio su aree pubbliche, nel Registro delle Imprese riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione. La professionalità valutabile è cumulata solo con quella dell'ultimo titolare che abbia effettivamente esercitato, sia proprietario che affittuario, al quale il richiedente sia eventualmente subentrato nella titolarità dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.		
<p>ii. <u>anzianità di esercizio del commercio itinerante in aree demaniali marittime</u></p> <p>La professionalità valutabile è cumulata solo con quella dell'ultimo titolare che abbia effettivamente esercitato, sia proprietario che affittuario, al quale il richiedente sia eventualmente subentrato nel nulla osta demaniale in conseguenza del subentro nell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.</p> <p>Non verrà conteggiato l'esercizio dell'attività in area demaniale marittima dell'anno in cui vi sia stata la revoca o la decadenza del nulla osta. Non verranno conteggiati i nulla osta rilasciati da altri enti per i quali, nell'ambito delle verifiche istruttorie, non sia pervenuto riscontro positivo dagli enti medesimi, qualora richiesto.</p>	2 punti per ogni anno	20
<p>iii. <u>anzianità di esercizio del commercio itinerante in aree demaniali marittime di Caorle</u></p> <p>La professionalità valutabile è cumulata solo con quella dell'ultimo titolare che abbia effettivamente esercitato, sia proprietario che affittuario, al quale il richiedente sia eventualmente subentrato nel nulla osta demaniale in conseguenza del subentro nell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.</p> <p>Non verrà conteggiato l'esercizio dell'attività in area demaniale marittima dell'anno in cui vi sia stata la revoca o la decadenza del nulla osta. Non verranno conteggiati i nulla osta rilasciati da altri enti per i quali, nell'ambito delle verifiche istruttorie, non sia pervenuto riscontro positivo dagli enti medesimi, qualora richiesto.</p>	1 punto per ogni anno	10

Si specifica che il punteggio previsto al punto a)iii è cumulabile con quello indicato al punto a)ii.

- b) qualità e condizioni di offerta del servizio a disposizione dell'utenza anche nell'ottica della tutela ambientale e territoriale, per complessivi massimo 60 punti così ripartiti:

	punteggio
1) vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici e/o a km zero e/o prodotti tipici locali e/o del Made in Italy	10
2) utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale, a trazione elettrica e/o manuale	12
3) riduzione degli imballaggi e utilizzo esclusivo di borse per la clientela in materiali biodegradabili	5
4) diffusione di informazioni (escluso volantinaggio) su iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale; l'operatore dovrà esporre sul mezzo le locandine che gli Uffici Comunali metteranno periodicamente a sua disposizione	8
5) utilizzazione di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, da conferire a loro volta negli appositi contenitori già previsti nell'arenile, secondo le tipologie di differenziazione previste per il servizio di raccolta rifiuti presso l'arenile	10
6) possesso di attestato di partecipazione a corso di formazione e/o aggiornamento in ambito di commercio ambulante e/o turismo, a rilevanza locale, purché riconosciuto con idoneo provvedimento da uno degli Enti di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001 (esclusi corsi lingue); verranno considerati solo i corsi svoltisi a partire dall'anno 2020	2
7) dotazione di un locale magazzino di deposito, con identificazione catastale C1 (negozi e botteghe), C2 (magazzini e locali di deposito), C3 (laboratori per arti e mestieri), C6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse), D8 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni), ubicato nel territorio del Comune di Caorle, dimostrabile con idoneo titolo	6
8) possesso di POS per agevolare il pagamento senza contanti	3

9) compartecipazione alle spese annuali sostenute dal Comune di Caorle per la gestione e la manutenzione dell'arenile nella misura di € 100,00 e suoi multipli (1 punto/€ 100,00). Il contributo dovrà essere versato prima del rilascio del nulla osta. Importo a contributo € _____	4
---	---

I criteri di cui al precedente punto b), in caso di assegnazione del nulla osta dovranno:

- essere operativi entro il 1° maggio e fino al 30 settembre 2025, fatta salva l'assenza per malattia del solo titolare del N.O. debitamente giustificata, pena la decadenza dei titoli rilasciati; a tal fine si informa che i relativi controlli verranno effettuati già a partire dal 01.05.2025; si precisa che la reiterata violazione del punto 4), consistente anche nel mancato ritiro del materiale presso gli uffici comunali, determina la decadenza immediata del titolo;
- essere rispettati anche dagli eventuali successivi aventi causa, pena la decadenza dei titoli rilasciati;

In caso di parità di punteggio assegnato, si considera la maggiore anzianità di esercizio (data di inizio attività risultante al R.E.A.) dell'attività di commercio su aree pubbliche risultante dalla visura camerale.

Ulteriori specificazioni:

- E' fatto divieto di cessione, a qualsivoglia titolo (con la sola esclusione del trasferimento in proprietà) del nulla osta da parte del soggetto risultante assegnatario, anche unitamente all'autorizzazione per il commercio su area pubblica cui inerisce – stabilendo, in caso contrario, la decadenza immediata dalla titolarità dello stesso ed il conseguente scorrimento della graduatoria.
- Per quanto riguarda la disponibilità del magazzino di deposito di cui al punto b).7, la documentazione da allegare sarà costituita dal titolo dimostrante la proprietà, dal contratto di locazione o comodato, oppure da una promessa di acquisto o di locazione, provata per iscritto, da trasmettere al Comune entro il 15.03.2025 e da perfezionarsi in caso di utile collocamento in graduatoria. Solo nel caso di acquisto dell'unità immobiliare, per il quale le norme vigenti prevedono il rogito notarile e qualora questo non possa avvenire entro la predetta data, dovrà essere trasmesso il preliminare di compravendita, registrato presso l'Agenzia delle Entrate e che riporti l'impegno delle parti alla stipula notarile entro il 15.05.2025 e la disponibilità materiale del bene in capo all'acquirente in data antecedente il 01.05.2025.
- Sempre in relazione al magazzino di deposito di cui al punto b).7, si specifica che lo stesso dovrà avere già alla data di presentazione della domanda una delle destinazioni d'uso nelle categorie catastali ammesse (C1, C2, C3, C6, D8);
- L'assegnazione del punteggio di cui al punto a).ii (anzianità di esercizio del commercio itinerante in aree demaniali marittime) potrà avvenire solo se sia univocamente dimostrabile che il titolo ad accedere all'area demaniale marittima è stato conseguito con la medesima autorizzazione per la quale è richiesto il rilascio del nulla osta; è onere del richiedente dimostrare il rapporto di successione fra autorizzazioni contraddistinte da diversi elementi identificativi (data e protocollo o numero progressivo).
- Per i corsi dichiarati al punto b).6 dovranno essere allegati all'istanza i relativi attestati; non verranno considerati i corsi per i quali il richiedente, alla data di presentazione della domanda, non abbia concluso il percorso formativo ed ottenuto il relativo attestato.
- Il possesso del POS deve essere dimostrato allegando all'istanza la relativa documentazione (acquisto, noleggio, contratto di servizio, etc.).
- Per il settore merceologico alimentare, i banchi mobili ed il magazzino di deposito dovranno essere dotati di idonea notifica sanitaria ai sensi del Regolamento CE 852/2004 entro il 20.04.2025, termine entro il quale dovrà esserne anche trasmessa copia al Comune (se diverso dall'amministrazione procedente).

Le dimensioni massime dei banchi temporanei mobili ("carrettini"), per il settore non alimentare, utilizzabili per la vendita e per l'esposizione della merce devono essere le seguenti:

larghezza: ml. 1,50;

lunghezza: ml. 2,50;

altezza: ml. 2,50 comprensiva della tenda di protezione.

La sola tenda di protezione al banco di vendita può sporgere dal carrello per non più di 50 centimetri per lato rispetto alle dimensioni del carrello stesso. Tale spazio non può essere utilizzato per l'esposizione della merce. La violazione accertata delle dimensioni massime fissate al precedente punto, si provveda alla revoca del nulla osta al commercio itinerante in arenile;

per il settore alimentare l'attività dovrà essere svolta mediante banchi temporanei mobili ("carrettini") muniti di registrazione igienico sanitaria ai sensi del Regolamento CE 852/2004;

La domanda dovrà essere redatta secondo l'apposito schema, approvato con determinazione dirigenziale n. 105 del 31.01.2025 pubblicato unitamente al presente avviso.

Le domande dovranno pervenire, nei termini previsti dal presente avviso, **esclusivamente tramite posta elettronica certificata alla casella di posta elettronica certificata del Comune comune.caorle.ve@pecveneto.it, pena l'esclusione dalla procedura.**

Ai fini del presente procedimento è fatto obbligo al richiedente di indicare l'elezione di domicilio in una casella di posta elettronica certificata (PEC); nulla indicando si considererà valida quella riportata nella visura camerale e/o risultante dal sito inipec.gov.it.

È previsto il versamento di € 250,00 per spese di istruttoria, stabilite con deliberazione di G.C. n. 27 del 28.01.2010, che dovrà essere effettuato tramite il portale PagoPA del Comune di Caorle utilizzando il link: <https://pagopa.acccatre.it/caorle#/sportello-cittadini>, cliccando su "Pagamento spontaneo", scegliendo la voce "Diritti vari - tipo dovuto: Diritti di istruttoria Demanio Marittimo" e specificando la causale "versamento spese di istruttoria per pratiche relative alla gestione del demanio marittimo".

Copia della ricevuta di versamento deve essere allegata alla domanda, pena l'esclusione dalla procedura.

La carenza di qualsiasi elemento formale dell'istanza di partecipazione, in particolare in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi richiesti nel presente avviso, possono essere sanati attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tale circostanza il Comune di Caorle assegna all'operatore richiedente il termine di 10 (dieci) giorni perché siano rese, integrate e regolarizzate le dichiarazioni necessarie; trascorso infruttuosamente il termine di regolarizzazione, l'operatore è escluso dalla procedura.

Le graduatorie saranno approvate entro il giorno 11.04.2025 (salvo impedimento dovuto al protrarsi dell'istruttoria per cause non imputabili all'Ufficio procedente) e pubblicate nel sito istituzionale del Comune; **nei 10 giorni successivi gli operatori che risulteranno utilmente collocati nella graduatoria, per consentire il rilascio del nulla osta, dovranno:**

- trasmettere l'eventuale documentazione non trasmessa in precedenza, ivi compresa il modulo relativo all'assolvimento dell'imposta di bollo (reperibile tra gli allegati del presente avviso);
- **provvedere al versamento dell'importo indicato al punto b).9 (da effettuarsi tramite il portale PagoPA del Comune di Caorle utilizzando il link: <https://pagopa.acccatre.it/caorle#/sportello-cittadini>, cliccando su "Pagamento spontaneo", scegliendo la voce "Rimborso spese - tipo dovuto: Rimborso spese pratiche Ufficio Commercio" e indicando quale causale "contributo spese gestione e manutenzione arenile previsto dalla procedura per assegnazione nulla osta commercio itinerante aree demaniali marittime anno 2025);**
- trasmettere la domanda di rilascio del tesserino di riconoscimento (secondo il modello predisposto d'ufficio), per sé e per eventuali dipendenti/collaboratori familiari, etc., allegando relativa fototessera.

Qualora l'operatore non provveda a quanto sopra nei termini indicati, decadrà automaticamente dalla graduatoria e l'Ufficio procederà nello scorrimento della stessa.

Saranno escluse dalla graduatoria le domande:

- pervenute al Comune in data precedente il 1° FEBBRAIO e successiva al termine ultimo del 15 MARZO;
- non pervenute tramite pec alla pec comune.caorle.ve@pecveneto.it;
- non sottoscritte secondo le modalità previste dalla legge;
- per le quali non sono stati effettuati i versamenti dei diritti di istruttoria al momento della presentazione della domanda (che dovranno essere fatti solo tramite la piattaforma PagoPA come sopra specificato).

Caorle, lì (data della firma digitale)

La Dirigente
Ing. Vania Peretto

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)